

saranno liquidate dal presidente del tribunale circondariale del luogo nel quale la Commissione adempie al suo incarico, e dove non vi sia tribunale, dal giudice del mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli articoli 257, 258, 259, 262, 264, 265 e 266 del Codice penale.

« La falsa testimonianza o perizia, la reticenza o renitenza a doporre, la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizia, saranno punite a seconda degli articoli 364, 365 n° 5; 367, 368, 369, n° 4; 370, n° 4; 371 e 373.

« Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado nei casi in cui rimarrebbe al di sotto del *maximum*. »

MASSA. Domando la parola.

L'ultimo capoverso di questo articolo porta, secondo me, un'esagerazione di penalità che non è giustificata; propongo perciò alla Camera di eliminarlo. Finchè si vogliono applicare le sanzioni comuni alle testimonianze, alle perizie che seguiranno davanti le Commissioni d'inchiesta, è ragionevole; ma che le false testimonianze, le subornazioni, le reticenze stesse che avranno luogo in occasione d'inchiesta si vogliano punire di più che i reati i quali avvengono in procedimenti ordinari, per me trovo che è un'esagerazione nella penalità, tanto più ingiustificabile quando consideriamo che nelle inchieste hanno soventi luogo le agitazioni dei partiti, e che i fatti che danno origine ad un'indagine d'inchiesta parlamentare, soventi s'ispirano appunto a queste lotte politiche. Suppongasì un'inchiesta sopra un'elezione in cui i partiti sono in lotta, come mai si vorrà per la reticenza d'un testimoniaio in questo caso rendere ancora più grave la pena che rispetto ad un reato comune? D'altro canto nella constatazione dei fatti politici la verità sorge dal contrasto fra i partiti, e presto potrebbe convertirsi in un reato di reticenza.

Perciò io propongo la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Il deputato Massa propone la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Non so se il deputato Massa abbia avvertito che le sanzioni stabilite per le false testimonianze in quanto concerne le Commissioni d'inchiesta sono quelle medesime stabilite per le false testimonianze in materia civile. Ed anzi uno degli onorevoli membri della Commissione quasi moveva lamento di questa mitezza, richiedendo che invece fossero applicate le sanzioni stabilite per le false testimonianze in materia penale. Si avvertì che la Commissione d'inchiesta poteva, considerata come emanazione del Parlamento, dare un carattere anche più grave alle false testimonianze ed a tutti quegli altri

reati che si commettono dai testimoni, che in conseguenza bisognava accrescere la pena, non fino però a renderla uguale a quella che avrebbero patito i testimoni qualora avessero prodotto una falsa testimonianza in materia penale.

Mi pare dunque che questo concetto possa essere accolto anche dall'onorevole Massa.

PRESIDENTE. Il deputato Massa insiste sulla sua proposta?

MASSA. Mi pare che, comunque riconosca che la penalità sia quella portata dalla legge penale per le false deposizioni in materia civile, tuttavia sia conveniente lasciare maggior latitudine ai giudici onde possano, secondo le varie circostanze, applicare una maggiore o minor penalità, in guisa che togliendo questo *minimum*, al disotto del quale non si potrebbe discendere, i giudici possano apprezzare le singole circostanze dei casi, e graduare le pene in ragione dell'immoralità dell'atto.

SAFFI. Io m'accordo colla redazione della Commissione.

Se le pene applicate ai casi di mancanza di sincerità, di falsa testimonianza, ecc., nelle risposte che si danno ad una Commissione parlamentare d'inchiesta, sono quelle stesse che si applicano a tali delitti nelle cause civili, non veggo come si possa oppugnarle per troppa gravità, trattandosi di colpa indubitatamente più grave.

Dico colpa più grave, perocchè nelle indagini di una Commissione d'inchiesta sia in causa l'interesse pubblico, l'interesse di tutto il paese, sia in causa l'autorità del Parlamento, mentre nelle cause civili non si tratta che d'interessi privati.

Ora il tradire la verità nelle cose di pubblico, di universale interesse, è fatto di gravissima importanza; ed è egualmente importante che la forza morale e la dignità delle Commissioni che rappresentano il Parlamento non sia menomata, per difetto di sanzioni penali, nell'esercizio di un tale ufficio.

Questi argomenti mi inducono ad appoggiare l'articolo come fu proposto dalla Commissione, ed inclinerei quasi all'opinione di chi vorrebbe in tali casi accresciuto il grado delle pene.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Io non dissimulo che nella presente materia due cose sono da distinguersi: una è se conveniva soltanto richiamare l'ultimo paragrafo degli articoli indicati nel progetto di legge, quello cioè che riguarda le falsità commesse nei giudizi civili, o se non fosse stato meglio di ritenere il diritto comune, ed applicare le diverse penalità tali quali veugono applicate nei tribunali ordinari. L'altra cosa da esaminarsi era, se quando venisse accolto il paragrafo degli articoli indicati, ove si allude unicamente alle penalità per i falsi caduti nel giudizio civile, vi fosse da aggiungere un qualche aggravamento, sicchè lo sbilancio della pena non fosse grave, e si tornasse più davvicino al diritto comune.